

**REPUBBLICA ITALIANA****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Carmelina Adesso	Relatore
Referendario	Michela Muti	

a seguito della adunanza pubblica del 4 aprile 2017 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.11/AUT/2014/INPR del 15 aprile 2014 e n. 13/AUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, con le quali sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni per i rendiconti 2013 e 2014;



VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 37/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addresso;

UDITI, per il Comune di Alliste (LE), il Segretario comunale, dott.ssa Loredana Campa, l'Assessore, avv. Antonio Renna, la responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Angelica Reho, e la responsabile del procedimento bilancio, dott.ssa M. Antonietta Serravezza.

FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del comune di Alliste (LE) previste dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relative ai rendiconti 2013 e 2014, il Magistrato istruttore chiedeva, con nota prot. n.3900 del 11 novembre 2016, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro della richiesta inoltrata, perveniva a questa Sezione, dopo alcuni solleciti, la nota prot. n. 928 del 20 febbraio 2017 a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: violazione dei parametri di deficitarietà strutturale n. 7 nel 2013 n.ri 2 e 7 nel 2014, difficoltà di cassa ed esposizione debitoria, scarsa lotta all'evasione tributaria e scarsa riscossione delle entrate, scarsa movimentazione dei residui vetusti con conseguente inattendibilità del risultato di amministrazione, presenza di debiti fuori bilancio.

Il Presidente della Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 37 del 14 marzo 2017, a convocare il comune di Alliste per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 28 marzo 2017, ore 12, per l'invio, da parte dell'ente convocato, dei dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di ogni ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 37/2017 e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate, a mezzo pec, al Comune interessato in data 14 marzo 2017 con nota prot. n. 1615 del 14 marzo 2017. Con nota prot. 1685 del 28.03.2017 (prot. cdc n. 1890 del 3/04/2017) venivano trasmesse- in ritardo rispetto al termine assegnato- le memorie in vista dell'odierna adunanza

In adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il Segretario comunale, dott.ssa Loredana Campa, l'Assessore, avv. Antonio Renna, la responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Angelica Reho, e la responsabile del procedimento bilancio, dott.ssa M. Antonietta Serravezza.



DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è



chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d.lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione ai rendiconti 2013 e 2014 del



Handwritten signature or initials.

comune di Alliste (LE) come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000.

1. Situazione di cassa ed esposizione debitoria.

Persiste, anche per gli esercizi in esame, la critica situazione di cassa già rilevata da questa Sezione in sede di esame del rendiconto 2012 (delibera n.194/PRSP/2015) e che ha determinato l'adozione, da parte del Comune, di un piano di rientro triennale ai sensi dell'art 6 comma 2 d lgs 149/2011.

Nel 2013, 2014 e 2015 l'ente ha continuato a fare ricorso, per fronteggiare le difficoltà di cassa, all'anticipazione di tesoreria, a cui si sono affiancate le anticipazioni di liquidità di cui al d.l. 35/2013 e d.l. 78/2015.

Dai dati trasmessi in sede di controdeduzioni risulta che l'anticipazione di tesoreria utilizzata nel 2013 e non restituita a fine esercizio è pari ad € 7.222,22, mentre l'anticipazione concessa nel 2014, completamente restituita nell'anno, è stata pari ad € 1.217.359,60. Nel 2015 l'anticipazione concessa, pari ad € 1.848.855,85, non è stata restituita a fine esercizio per l'importo di € 247.912,53. Inoltre, per l'anno 2016 l'importo dell'anticipazione concessa ammonta a € 1.743.177,00 (5/12), mentre quella utilizzata al 30.6.2016 ammonta a € 895.124,46.

A tali importi, come evidenziato, si aggiungono le anticipazioni di liquidità di € 289.403,64 (anticipazione ex d.l. 35/2013) e € 923.611,19 (anticipazione ex d.l. 78/2015) che hanno consentito il ripiano della maggior parte dei debiti esistenti alla data di approvazione del piano di rientro (€ 443.843,98 su un importo di debiti esigibili di € 589.408,90: cfr. delibera n. 81/PRSP/2016). Con riferimento all'anticipazione di cui al d.l. 78/2015, nelle memorie e all'odierna adunanza il Responsabile del Servizio finanziario ha chiarito la discordanza tra l'importo indicato in sede di approvazione del piano (€ 240.000,00) e quello comunicato nel corso dell'istruttoria sui rendiconti 2013 e 2014 (€ 683.611,19), in quanto *"nel 2015, detta anticipazione, inizialmente concessa per € 240.000,00, è stata poi integrata a fine anno con un'ulteriore attribuzione di € 683.611,19 per cui la misura totale dell'anticipazione di cui al d.l. 78/2015 va intesa in € 923.611,19"*, importo che è confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Nonostante l'iniezione di liquidità, tuttavia, la sofferenza di cassa non risulta superata ed il comune non è riuscito, a fine esercizio 2015, a restituire l'intera anticipazione di tesoreria con conseguente superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 9

A ciò si aggiunge una differenza negativa di parte corrente nel prospetto flussi nel 2013 di € 614.041,57 e nel 2014 di € 299.303,56, a conferma della difficoltà di far fronte ai pagamenti correnti con le entrate correnti.

Nelle memorie, sono stati forniti i seguenti dati aggiornati sulla situazione di cassa:

Tabella 1. *Situazione di cassa al 31.12.2015 e al 31.12.2016.*



Handwritten initials and a signature mark.

Importi in €	Al 31.12.2015	Al 31.12.2016
Fondo cassa	273.569,96	273.569,96
Di cui libera		
Di cui vincolata	273.569,96	273.569,96
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti	0,00	0,00
Fondi vincolati utilizzati non ricostituiti	0,00	0,00
Anticipazioni di tesoreria utilizzata	247.912,53	753.635,70
Anticipazioni di tesoreria ancora utilizzabile	159.639,48	989.541,30
Scoperto di tesoreria	247.912,53	590.174,42

L'ente imputa la criticità allo sfasamento temporale tra l'accertamento contabile e l'effettiva riscossione delle entrate, precisando di aver avviato un'azione di recupero coattivo tramite una ditta specializzata. Le scadenze TARI, inoltre, sono state anticipate affinché la riscossione giunga a compimento durante il corso dell'esercizio, al fine di poter disporre della liquidità necessaria alle spese del relativo servizio.

Pur prendendo atto di quanto riferito, si osserva che la criticità sopra riscontrata riviene il principale fattore di insorgenza nella scarsa riscossione delle entrate che impone di reperire risorse tramite l'indebitamento, oltre che nel mantenimento in bilancio di residui attivi in gran parte inesigibili, come già rilevato in sede di esame del rendiconto 2012. Come più volte ribadito da questa Sezione, il reiterato ricorso all'indebitamento mediante il continuo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria trasforma surrettiziamente siffatto strumento da mezzo di copertura dello sfasamento diacronico di incassi e pagamenti a vero e proprio canale di indebitamento per la copertura di spese correnti in contrasto con l'art 119 Cost (cfr. Corte costituzionale sentenza n.188/2014).

Sul piano della debitoria i debiti non estinti alla data del 31.12.2016 ammontano ad € 455.000,00, con un aggravamento della situazione rispetto a quanto indicato in sede di approvazione del piano, atteso che, alla data del 16.03.2016, gli stessi ammontavano ad € 145.564,92 (cfr. delibera n. 81/PRSP/2016). Il Responsabile del servizio finanziario, in adunanza, ha precisato che la debitoria di nuova formazione si riferisce, in parte, a spese d'investimento, il cui finanziamento regionale è slittato nel tempo determinando una scoperta temporanea.

Quanto ai tempi medi di pagamento, il Comune (con nota prot. 1664 del 27.03.2017 relativa al secondo monitoraggio del piano di rientro) ha fornito il dato relativo all'indicatore trimestrale di tempestività di pagamenti, da cui risultano tempi medi superiori ai limiti di legge e pari ad 87 giorni nel I trimestre, 75 giorni nel II trimestre, 81 giorni nel III trimestre e 44 giorni nel IV trimestre. L'Indicatore annuale di tempestività di pagamenti, pubblicato sul sito web istituzionale, ha un valore di 74 giorni medi.

Dai quanto sopra emerge come la critica situazione di cassa continua ad essere una costante nella vita del Comune di Alliste che solo grazie all'anticipazione di tesoreria ed alle anticipazioni

di liquidità ha potuto, fino a tale momento, far fronte ai debiti.

2. Evasione tributaria e riscossione delle entrate.

L'attività di lotta all'evasione tributaria è scarsa: nel 2013 a fronte di accertamenti per €230.496,79 le riscossioni sono state di €30.478,95; nel 2014 a fronte di accertamenti per €389.385,42 le riscossioni sono state di €35.110,06. Nel biennio considerato non risultano accertamenti e riscossioni per Cosap/Tosap e "altri tributi". Si è chiesto di motivare quanto rilevato, dimostrando anche il rispetto della normativa in materia di accertamento (art.179 del D.lgs. n.267/2000), di illustrare adeguatamente lo stato delle riscossioni per tutte le voci di entrata, fornendo aggiornamenti circa le somme riscosse e di verificare e segnalare eventuali prescrizioni di crediti. Nel corso dell'istruttoria, il comune non ha fornito i dati richiesti, limitandosi a comunicare che nell'ottobre 2016 è stato stipulato un nuovo contratto con la società concessionaria per la riscossione e che sono iniziate le procedure di riscossione coattiva a partire dai crediti con maggiore anzianità.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'adunanza sono stati confermati i dati comunicati in sede di secondo monitoraggio del piano di rientro, precisando che le riscossioni ammontano nel 2016 ad € 199.500,00 (a fronte di € 600.000,00 previsti su base triennale) e che le stesse si riferiscono a *"maggiori introiti IMU anno 2016, a introiti ICI, TASI e TARES da anni pregressi ed entrate da accertamenti riscosse nell'annualità 2016"*. Con riferimento ai tributi minori, invece, l'ente ha riferito che non vi sono somme a residui derivanti da accertamento, ma che si sta effettuando un capillare censimento al fine di individuare i cespiti non noti ed incrementare le basi imponibili di COSAP e ICP.

Sul piano delle entrate extratributarie, sono state registrate, nel medesimo periodo, le seguenti entrate:

-€ 61.650,00 per vendite di lotti cimiteriali e vendite di altri beni immobili;

-€ 6.217,10 per affrancazione di terreni;

-€ 215.954,27 a titolo di entrata straordinaria per un contributo erogato dalla Regione Puglia a titolo di edilizia scolastica, i cui lavori erano già previsti in sede di programmazione delle opere pubbliche ed era stata prevista la relativa copertura della spesa. Poiché i lavori erano stati già completamente finanziati e sono stati regolarmente rendicontati, si è realizzata una entrata straordinaria che è stata accantonata in un apposito fondo vincolato.

Pur prendendo atto di quanto riferito, le entrate, soprattutto quelle tributaria e da lotta all'evasione, risultano ancora esigue, rendendo necessario un potenziamento dell'attività di riscossione.

3. Gestione residui e risultato di amministrazione.

L'istruttoria ha evidenziato una scarsa movimentazione dei residui vetusti, con particolare riferimento a quelli del titolo I e a quelli iscritti in contabilità mediante ruoli, criticità già



[Handwritten signature]

riscontrata da questa Sezione con delibera n. 194/PRSP/2015.

In particolare, nell'esercizio 2013, a fronte di residui attivi del titolo I con anzianità superiore a 5 anni pari ad € 260.540,25, sono stati riscossi € 578,30, stralciati € 83.924,61 e conservati € 106.181,31, mentre con riferimento alle somme ante 2009 iscritte in contabilità mediante ruoli, su € 129.589,93, sono stati riscossi € 490,68 e conservati € 129.099,25.

Nel 2014, fronte di residui attivi del titolo I con anzianità superiore a 5 anni di € 235.938,00, sono stati riscossi € 3.553,41, stralciati € 126.203,28 e conservati € 126.203,28, mentre con riferimento alle somme ante 2010 iscritte in contabilità mediante ruoli, su € 135.386,64 sono stati riscossi € 3.481,14 e conservati € 67.114,13.

In sede di riaccertamento straordinario sono stati stralciati € 1.411.813,54, a conferma del mantenimento in bilancio negli esercizi precedenti di crediti di dubbia esigibilità. Sia nell'esercizio 2013 che nell'esercizio 2014, inoltre, l'ammontare dei residui attivi vetusti del titolo I conservati in bilancio (rispettivamente, di € 206.181,317 e di € 126.203,28) risulta largamente superiore al fondo svalutazione, costituito al minimo di legge (pari ad € 6.382,00 nel 2013 e di € 14.940,00 nel 2014).

Quanto sopra rende inattendibile il risultato di amministrazione che, per entrambi gli esercizi in esame, risulta quasi interamente vincolato (nel 2013 pari ad € 125.894,65 con quota libera di € 1.226,62 e nel 2014 pari ad € 204.460,65 con quota libera di € 14,13).

In sede di riaccertamento straordinario, il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è stato, invece, determinato nell'ammontare di € 238.615,60, superiore al risultato di amministrazione al 1.01.2015, con conseguente maggiore disavanzo di € 179.735,13, da ripianare in 30 anni ai sensi dell'art 2 d.m. 2/04/2015

Nelle memorie l'ente ha precisato che i residui vetusti relativi agli anni 2005-2010 *"sono comunque movimentati sia pure con una certa lentezza"* e che ad oggi *"il totale dei residui attivi con anzianità superiore a 5 anni ed iscritti al titolo I ammontano nel loro importo complessivo ad € 91.383,93 (dati di pre-consuntivo)"*.

Il Collegio prende atto di quanto riferito, tuttavia, non può che confermare la criticità relativa alla scarsa movimentazione dei residui che si ripercuote, come più sopra evidenziato, sulla situazione di cassa e sulla capacità dell'ente di far fronte ai propri debiti.

4. Debiti fuori bilancio.

Il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.

Il ripetersi del fenomeno dei debiti fuori bilancio crea possibili rischi per gli equilibri di bilancio. Il Comune di Alliste ha riconosciuto debiti fuori bilancio di parte corrente nel 2013 per € 25.731,00 e nel 2014 per € 34.260,00. Si è chiesto l'ammontare di quelli riconosciuti nel 2015, atteso che in quest'esercizio risulta superato il parametro n.8, e di indicare il contenuto di tali



Handwritten initials and a signature mark in the right margin.

debiti, la data di insorgenza, le modalità di copertura finanziaria (tipologia di risorse utilizzate, esistenza di piani di rateizzazione, ecc.), se e quando i debiti sono stati pagati. L'ente ha riferito che si tratta di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive del 2014 e 2015 per un ammontare complessivo di € 54.832,68, tutte riconosciute nel 2015 e liquidate tra il 2015 ed il 2016.

5. Parametri di deficitarietà strutturale.

L'art.242 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi rilevanti per gli esercizi 2013 e 2014 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013.

Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Premesso quanto sopra, negli esercizi 2013 e 2014, come già nel 2012, risulta superato il parametro di deficitarietà strutturale n.7 (elevato importo dei debiti di finanziamento), cui nel 2014 si aggiunge il n.2 (eccessiva presenza di residui attivi di nuova formazione relativi ai titoli I e III). Nel 2015 la situazione si è aggravata, in quanto risultano superati, oltre al parametro n.7, i parametri n.8 (debiti fuori bilancio) e n.9 (anticipazioni di tesoreria non rimborsate).

L'ente ha riferito che il parametro n.7 è stato superato a causa dei mutui in essere, stipulati sin dal 2009, mentre il superamento del parametro n.2 è stato determinato dalla presenza di residui attivi TARI formatisi alla fine dell'esercizio 2014 a causa dello sfasamento tra accertamento e riscossione, avvenuta nell'esercizio successivo. Relativamente all'anticipazione di tesoreria non rimborsata (parametro n. 9) tale problematica rientra nella più ampia crisi di liquidità che ha determinato l'adozione del piano triennale di rientro 2016-2018 ai sensi dell'art 6 co 2 d lgs 149/2011.

Quanto al parametro n.8 (debiti fuori bilancio), superato nel 2015, l'ente ha imputato il superamento alla necessità di dare esecuzione a sentenze di condanna e ad una leggera flessione delle entrate.

Sul piano delle misure correttive, il Comune ha riferito che è stata messa in atto sin dal 2015 *"una politica di incremento delle entrate correnti"* con una drastica riduzione degli impegni di spesa, che sono passati da € 4.021.885 nel 2015 ad € 3.776.452 nel 2016 (dati da pre-consuntivo).

Il Collegio osserva che il superamento di 3 parametri di deficitarietà strutturale nel 2015 è sintomatico del persistere della situazioni di difficoltà di cassa e di riscossione delle entrate che



ty
Q

determinano l'ente ad indebitarsi per far fronte alla massa debitoria.


P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti, 2013 e 2014 del Comune di Alliste, ai sensi dell'art.148-*bis* del D.Lgs. 267/2000:


- 1) dichiara che costituiscono violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente la critica situazione di cassa con il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, la differenza negativa di parte corrente, l'incremento dell'esposizione debitoria e tempi medi di pagamento superiori ai limiti di cui all'art 4 d.lgs 231/2002, scarsa lotta all'evasione tributaria e scarsa riscossione delle entrate, scarsa movimentazione dei residui vetusti con conseguente inattendibilità del risultato di amministrazione, presenza di debiti fuori bilancio, violazione dei parametri di deficitarietà strutturale n. 7 nel 2013 e n.ri 2 e 7 nel 2014;
- 2) prescrive che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;
- 3) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale, affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente nonché ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 d lgs 14 marzo 2013 n. 33. Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-*bis* del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013.

Così deciso in Bari, il giorno 4 aprile 2017

Il Magistrato relatore
Carmelina ADESSO



Il Presidente
Agostino CHIARITIELLO



depositata in Segreteria

il1.1 MAG. 2017.....

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Mariagrace SCIANNAMEO)

